

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 17 COM. 1 LETTERA D) N. 1 E 2) CODICE DEI CONTRATTI AD AVVOCATI ESTERNI.

IL DIRETTORE GENERALE

- Premesso che con DPCM del 2 luglio 2012 pubblicato in GURI n. 173 del 26/07/12 l’Arpa Sicilia è stata autorizzata al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in ordine alla rappresentanza e difesa della Scrivente Agenzia;
- Che comunque occorre che l’Agenzia sia fornita di un elenco di professionisti da cui poter attingere all’occorrenza per la rappresentanza e difesa in giudizio nelle ipotesi in cui l’Avvocatura non possa rappresentare l’Ente, cui eventualmente attingere anche per la fattispecie indicata al punto 2) dell’art. 1 del presente avviso;
- Visti il DCS n. 301 del 15/12/2011, il DDG n. 1 DEL 14/01/2013 in esecuzione dei quali è stato istituito apposito “*elenco per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ad avvocati esterni*” aggiornato con carenza periodica e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
- Visto il DDG N. 275 del 29.06.17 di approvazione del nuovo avviso pubblico, modificato ed integrato per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 50/2016;
- Dato atto che anche il nuovo avviso è aperto a nuove iscrizioni e che per quanto attiene ai professionisti già iscritti questi verranno confermati d’ufficio alle condizioni stabilite dal nuovo avviso pubblico, fatta salva la possibilità di cancellarsi;

RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO -

L’Arpa Sicilia ritiene opportuno acquisire i *curricula* professionali da parte di soggetti iscritti all’albo professionale degli Avvocati, per:

1. il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e pari opportunità e rotazione di cui all’art. 4 del nuovo codice dei contratti;
2. l’assistenza, rappresentanza e difesa dei propri dipendenti secondo quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro (CCNL Sanità) nel caso in cui gli stessi siano stati sottoposti a procedimento giurisdizionale per fatti commessi per ragioni di servizio;

A tal fine, questa amministrazione

INVITA

I professionisti iscritti agli Ordini degli Avvocati che vi abbiano interesse a presentare domanda di iscrizione nel suddetto elenco. A tal fine fornisce le seguenti indicazioni:

Art. 2 - ELENCO DEGLI AVVOCATI -

Per l’affidamento dei servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 com. 1 lettera d) n. 1 e 2) Codice dei Contratti è istituito - a mezzo del presente avviso -

apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Servizio Amministrativo 1 – Affari Generali e Legali.

Art. 3 – AMBITO APPLICATIVO

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti, i servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale potranno essere conferiti ai professionisti iscritti nell'elenco nelle seguenti ipotesi:

- 1) eccedente carico di lavoro segnalato dall'avvocatura Distrettuale dello Stato;
- 2) motivata opportunità.
- 3) nei casi in cui l'incarico sia finalizzato all'affidamento di servizi di difesa in giudizio contro/a favore di dipendenti dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tale ipotesi, nel caso di scelta del professionista tra gli iscritti all'Albo - impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione – questa costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 25 del CCNL sanità 8 giugno 2000 (Area Dirigenza) e 26 del CCNL sanità 8 giugno 2000 (Area Comparto).
L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell'elenco con affidamento diretto adeguatamente motivato come meglio specificato all'art.4.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, dovranno garantire le seguenti specifiche attività ritenute

essenziali ai fini dell'inserimento nell'Elenco:

- definizione delle linee difensive in accordo con l'Ufficio preposto SA1.2-U.O. Contenzioso, portare a conoscenza della struttura sopra richiamata, e con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;
- aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invito di tutta la documentazione afferente al contenzioso ivi compresa la corrispondenza con la stessa;
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario, e richiesto dall'Ente, incontri presso la Sede legale (Direzione Generale);
- fornire parere scritto, in caso di richiesta, ai fini della valutazione dell'opportunità/convenienza all'eventuale proposizione di appello o ricorso per Cassazione o, comunque, impugnazione ai provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- predisposizione di eventuali atti di transazione della vertenza;
- fornire parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di proprio telefono cellulare;
- non proporre azioni legali in nome e/o per conto altrui contro l'Arpa Sicilia per tutta la durata dell'eventuale rapporto già instaurato. Tale obbligo è anche esteso ai legali che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del richiedente;
- assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato.

Art. 5 - REQUISITI RICHIESTI -

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti, da almeno 2 anni, all'albo professionale degli Avvocati, tenuto da uno degli Ordini di cui al R.D.L. del

27 novembre 1933 n. 1578, convertito, con modif., in Legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modifiche.

Ai fini dell'iscrizione è necessario, inoltre, che i professionisti:

- a) non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Arpa Sicilia, consistente, in particolare, nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l'ente e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, nel qual caso si procederà alla cancellazione dall'elenco;
- b) si trovino nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- c) non sussistano, nei loro confronti: carichi penali pendenti, misure di prevenzione, e comunque, l'insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
- d) Iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori per coloro che aspirino all'inserimento nelle relative sottosezioni;
- e) non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- f) siano in possesso della comprovata esperienza professionale strettamente correlata alle materie relative alla sezione in relazione alla quale si chiede l'iscrizione;
- g) siano titolari di polizza per responsabilità professionale, indicandone gli estremi;
- h) Disponibilità a praticare parcelle con compensi determinati secondo quanto indicato al paragrafo "Onorari";
- i) Disponibilità a fornire un parere gratis, per ogni incarico ricevuto;

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non iscrizione o l'automatica esclusione dall'elenco.

Art. 6 - COMPETENZE SPECIALISTICHE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI -

Il suddetto elenco è articolato, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti sezioni:

- A. penale
- B. civile
- C. amministrativo
- D. diritto del lavoro e del pubblico impiego

E' consentita altresì l'indicazione di eventuale ulteriore specializzazione da parte del professionista nei seguenti settori: ambiente, rifiuti, energia e/o altro.

I professionisti, all'atto della presentazione della domanda, dovranno specificare la/e sezione/i dell'elenco a cui chiedono di essere iscritti.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, secondo l'allegato *facsimile*, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Se trattasi di professionisti associati si dovrà fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno il servizio, nonché l'indicazione del professionista incaricato del coordinamento. La falsità nelle dichiarazioni comporterà, ferme restando le sanzioni penali, l'esclusione.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, :

- a) *curriculum vitae et studiorum*, con l'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni, ;
- b) copia del documento di identità in corso di validità;

I professionisti e gli studi professionali già iscritti all'elenco potranno presentate in ogni caso aggiornamenti dei loro *curricula*. L'elenco sarà formato in ordine alfabetico.

Art. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE -

La domanda di iscrizione all'elenco, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, un curriculum professionale, **tutti a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il termine compreso tra il 01 al 30 giugno di ciascun anno.**

Non verranno prese in esame le eventuali istanze pervenute in periodi diversi da quello ivi indicato.

Sul plico o sull'oggetto della posta elettronica certificata, oltre all'indicazione del mittente, dovrà essere apposta la dicitura: "*Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati*". Il plico dovrà essere inviato al seguente indirizzo: ARPA Sicilia – Via S. Lorenzo Colli n. 312/G – Palermo - 90146. Il plico potrà altresì essere inviato mediante PEC al seguente indirizzo: arpa@pec.arpa.sicilia.it.

L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa. Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi da quello su indicato.

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi legali ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della documentazione presentata a corredo della domanda inoltrata, con particolare riferimento ai *curricula*, che verranno utilizzati sia nella formazione dell'elenco sia a supporto della decisione di conferimento degli incarichi di difesa giudiziale.

All'atto di presentazione delle domanda, i professionisti dovranno indicare il/i settore/i di maggiore competenza per il quale si chiede l'iscrizione nella relativa sezione dell'elenco (scelto tra diritto civile, penale, amministrativo, diritto del lavoro e del pubblico impiego).

ART. 8 - MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL'ELENCO -

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 1 – Affari Generali e Legali, verifica i requisiti richiesti per l'iscrizione e quindi procede alla formazione dell'elenco suddiviso per sezioni. Con la predisposizione dell'elenco l'Agenzia non è in alcun modo vincolata a procedere ad affidamenti di incarichi o servizi, né ciò comporta l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce l'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, di avvocati ai quali poter affidare incarichi meglio descritti all'art. 2) fermo restando la prevalenza del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore dell'Agenzia.

L'inserimento nell'elenco avverrà con il criterio alfabetico.

Art. 9 - VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO –

Il Servizio Amministrativo 1 – Affari Generali e Legali provvederà alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco degli Avvocati.

L'albo è aperto e permanente. Tuttavia le domande dovranno essere inviate **esclusivamente nel mese di giugno di ciascun anno per come precisato all'art.6).**

L'elenco verrà aggiornato, di norma, nel mese di luglio di ciascun anno.

L'elenco, di norma, resterà valido sino all'emissione dell'avviso successivo.

In occasione della pubblicazione del successivo avviso i professionisti già iscritti saranno confermati d'ufficio e potranno comunque dichiarare l'eventuale modifica delle dichiarazioni e dei requisiti in base ai quali è stata effettuata la loro iscrizione.

Potrà comunque, anche prima della scadenza, essere integrato in ognuna delle sue sezioni ovvero in ulteriori sezioni, secondo le specifiche esigenze dell'amministrazione.

Saranno cancellati dall'elenco i dati dei professionisti che, in qualunque momento, intenderanno notificare il non interesse a permanere in elenco.

La decisione di iscrizione all'Albo degli avvocati di fiducia è assunta dal Responsabile del Servizio Amministrativo 1 – Affari Generali e Legali, previa valutazione della documentazione presentata.

Al soggetto escluso verrà data comunicazione della relativa motivazione. I soggetti ammessi saranno inseriti d'ufficio nell'elenco soggetto ad aggiornamenti nei termini sopra precisati che verranno resi pubblici sul sito web dell'Agenzia www.arpa.sicilia.it, sezione "Concorsi".

10.- MODALITA' DI FORMAZIONE ED UTILIZZO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO-

L'inserimento nell'elenco non comporta per l'Agenzia alcun obbligo di conferire incarichi ai professionisti iscritti essendo finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi di patrocinio legale.

Una volta pervenute le domande, il Servizio Amministrativo 1 incaricato provvederà alla ripartizione dell'elenco in più sezioni in ragione ai settori sotto descritti, tenuto conto della comprovata esperienza dichiarata e/o documentata dagli interessati e del possesso dei requisiti richiesti:

- A. penale
- B. civile
- C. amministrativo
- D. diritto del lavoro e del pubblico impiego

E' consentita altresì l'indicazione di eventuale ulteriore specializzazione da parte del professionista nei seguenti settori: ambiente, rifiuti, energia e/o altro.

L'esame delle domande pervenute verrà effettuato dal Dirigente Servizio Amministrativo 1 – Affari Generali e Legali. L'elenco sarà formato in ordine alfabetico.

I professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso saranno inseriti nell'elenco, nella sezione di competenza.

L'elenco, sarà tenuto presso il servizio SA1 Affari Legali e verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

L'Arpa Sicilia si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Compilato l'elenco e le relative sezioni, la scelta dei legali verrà fatta tenendo conto dei seguenti elementi:

- sezione/i di specializzazione dichiarata/e;
- Materia sulla quale verte l'incarico da affidare ;
- Attività prevalente e curriculum formativo e professionale, con particolare riferimento all'attività prestata in favore di Enti Locali o di altre Pubbliche Amministrazioni e/o di

dipendenti di Pubbliche Amministrazioni (nell'ambito di procedimenti penali a carico di dipendenti pubblici) nello svolgimento di incarichi analoghi;

- Rotazione;
- Domicilio dello studio e foro di competenza della causa da affidare;
- Disponibilità ad accettare un corrispettivo per come determinato dall'Ente, secondo i parametri vigenti e le riduzioni applicate.

Il Dirigente del Settore Affari Legali, ogni volta che si renderà necessaria la prestazione professionale di un legale, tenuto conto dei criteri sopraindicati, si atterrà al rispetto della seguente procedura:

- per incarichi di importo inferiore ad €40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato o previo, informale confronto concorrenziale tra i preventivi presentati da almeno tre professionisti iscritti nell'elenco e ritenuti idonei.

Il preventivo, redatto in forma analitica per le singole fasi del procedimento, è necessario sia per l'affidamento diretto che per il confronto concorrenziale. In tutti i casi il legale dovrà rendere noto il grado di complessità dell'incarico nonché assumere l'impegno ad informare per iscritto l'ente su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, impegnandosi ad inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività di difesa, sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, la scelta può essere fatta liberamente dall'avvocato medesimo previa comunicazione all'Ente. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Agenzia committente. La corresponsione del compenso per l'attività di domiciliatario è a carico dell'Avvocato incaricato.

L'Arpa Sicilia si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione dell'Ente con oneri a loro carico.

In questi casi, l'Arpa Sicilia, motivando opportunamente tale scelta, si riserva la facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista sia esso iscritto oppure no nel detto elenco;

La richiesta di inserimento nell'elenco comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione.

Art. 11 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO -

L'incarico verrà conferito da parte del Direttore Generale con decreto nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice dei Contratti e verrà perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico di volta in volta predisposto. Nell'ipotesi in cui si ravvisi l'urgenza di nominare un legale in relazione a scadenze imminenti, il Direttore Generale potrà individuare il professionista mediante lettera di incarico, seguita dall'adozione del formale provvedimento finale di nomina.

La Struttura SA1 Affari Generali e Legali competente, comunica all'interessato l'intendimento dell'Amministrazione di conferire l'incarico di patrocinio legale di cui trattasi.

Il professionista, ricevuta tale comunicazione, ove disponibile, dovrà trasmettere all'Agenzia formale lettera di disponibilità ad accettare l'incarico di patrocinio, allegando alla stessa un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività processuale prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità della causa. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, sulla scorta dei parametri massimi di riferimento indicati al successivo art. 13.

Previo accordo sulla proposta di parcella, l'Agenzia, provvederà a predisporre apposito decreto di conferimento dell'incarico di patrocinio legale.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della questione oggetto del giudizio secondo quanto disciplinato al successivo art.15.

All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate.

ART. 12 - ONORARI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA-

1. A seguito o unitamente all'atto del conferimento dell'incarico, il Responsabile della Struttura SA1 Affari Generali e Legali provvede, con il decreto di conferimento dell'incarico, all'assunzione in bilancio dell'impegno di spesa e alla predisposizione del contratto di prestazione contenente le condizioni generali dell'incarico.

A tale scopo il legale designato dovrà fornire la propria partita iva, esibire la copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

2. Il compenso per l'attività prestata verrà determinato, di volta in volta, sia per la fattispecie 1) che per la fattispecie 2) dell'art. 2, sulla base dei valori di riferimento previsti nelle Tabelle allegata al decreto Ministero della Giustizia n.55 del 10 marzo 2014, o, comunque, in ossequio alla normativa vigente alla data del conferimento dell'incarico e **sempre in riferimento ai minimi tariffari**, con la massima diminuzione e con un tetto massimo da stabilirsi convenzionalmente in base al valore della controversia ed alla concreta difficoltà della questione, e comunque entro i limiti di seguito riportati:

- fino a euro 500,00 Giudice di Pace;
- fino a euro 3.000,00 Tribunale Ordinario - Capo dello Stato – Commissione Tributaria Provinciale;
- fino a euro 3.500,00 Tribunale Amministrativo Regionale;
- fino a euro 4.000,00 Corte di Appello – Commissione Tributaria Regionale;
- 1. fino a euro 5.000,00 Consiglio di Stato - Corte di Cassazione;

3. I compensi individuati in base ai commi precedenti sono da intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri previsti per legge e comprensivi della ritenuta d'acconto; i suddetti compensi sono altresì al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli ecc).

4. Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite massimo del compenso è maggiorato del 10% per l'ulteriore incarico connesso, fatto salvo ogni eventuale diverso, accordo con il professionista, più favorevole per l'Ente.

5. Detta maggiorazione si applica anche per il ricorso per motivi aggiunti e per la chiamata di terzo, fatto salvo ogni eventuale diverso accordo con il professionista più favorevole per l'Ente.

6. Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro avvocato), le competenze indicate in tabella sono ridotte in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

7. Al professionista potrà essere riconosciuto un acconto sulle competenze pari al 30% dell'importo preventivato, nonché, in ogni caso, l'integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti nel corso della medesima fase di giudizio. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa e, in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate e alle spese vive documentate. Da tale importo verrà sottratto l'acconto. La liquidazione del compenso, (acconto o saldo) avverrà previa emissione della fattura elettronica intestata all'Amministrazione. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo è inferiore a quanto preventivato dal legale; qualora, invece, l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.

8. In tutti questi casi l'Avvocato incaricato cura, per conto e in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all'emanazione del precetto. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Ente (C.U., spese di notifica, spese per registrazione atti e similari) solo se debitamente documentate.

ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO -

Il professionista inserito nell'elenco si impegna a l rispetto del Codice di comportamento pubblicato sul sito internet dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 14 - ATTI DI TRANSAZIONE-

1. L'Agenzia, al fine di evitare inutili ed onerose soccombente, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi del presente articolo.

2. Per tutti i giudizi in cui l'Agenzia è costituita per mezzo di un difensore incaricato, l'Ufficio Contenzioso chiede al professionista di inviare una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

3. L'Ufficio Contenzioso acquisisce, altresì, dal Responsabile del Settore interessato per materia, il parere in ordine alla convenienza per l'Agenzia alla transazione e, nell'ipotesi in cui lo stesso sia positivo, invita il legale a stilare lo schema di atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di atto deliberativo del Direttore Generale.

4. Nei casi in cui l'Agenzia sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia.

5. Il professionista ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino a quel momento (da valutare in proporzione allo stato di avanzamento della causa) senza null'altro pretendere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 13 del presente avviso.

ART. 15 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO -

Si procederà alla cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Amministrazione.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI -

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente avviso ed eventualmente per la successiva stipula e gestione del contratto.

ART. 17 – PUBBLICITÀ-

Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet www.arpa.sicilia.it, alla sezione "Concorsi".

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile della Struttura SA1 - Affari Generali e legali- .

ART. 19 - NORMA DI CHIUSURA-

Il presente avviso non vincola l'Agenda all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia.

Il Direttore Generale dell'ARPA Sicilia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA SICILIA
(F.to Dott. Francesco Licata di Baucina)